

FONDO COMUNI CONFINANTI (Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)

Schema del Primo atto aggiuntivo alla Convenzione di cui all'articolo 4, comma 1, punti c) ed e) del Regolamento del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa sottoscritta in data 20 novembre 2018 e avente a oggetto

“Attuazione della proposta di Programma di progetti strategici - terzo stralcio - nel territorio della provincia di Belluno”

TRA

- Il Fondo Comuni Confinanti, rappresentato dall'On. Roger De Menech, nato a Belluno, il 14 marzo 1973, domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie – via della Stamperia, 8 – 00187 Roma, il quale interviene e agisce in questo atto in nome e per conto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie nella qualità di suo delegato nel Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. – “Fondo comuni confinanti” – , con funzioni di Presidente, in forza del DPCM del 9 ottobre 2019;
- La Provincia di Belluno, codice fiscale 93005430256 e partita I.V.A. 00847010253, rappresentata da _____, nato/a a _____, il _____, che interviene e agisce nella sua qualità di Presidente della stessa;

PREMESSO CHE

- il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno hanno sottoscritto in data 20 novembre 2018, prot. PAT n. 701732 del 22 novembre 2018, la Convenzione avente a oggetto “Attuazione della proposta di Programma di progetti strategici - terzo stralcio - nel territorio della provincia di Belluno”, di seguito denominata per brevità “Convenzione”, al fine di dare esecuzione alla deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 13 del 27 settembre 2018, con la quale è stato approvato il finanziamento della suddetta proposta di Programma per un importo complessivo di Euro 3.750.000,00, a fronte di un costo complessivamente pari a Euro 5.390.000,00;
- in attuazione della determinazione del Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 6 del 22 giugno 2020, nonché a seguito della deliberazione dello stesso Comitato n. 15 del 2 dicembre 2019, il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno, in data 28 agosto 2020, prot. PAT n. 527269 del 31 agosto 2020, hanno sottoscritto l'atto integrativo alle Convenzioni per l'attuazione della proposta di Programma nel territorio della provincia di Belluno – primo, secondo e terzo stralcio – , per consentire modalità semplificate di liquidazione della quota impiegata per l'attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio dei progetti, di cui all'articolo 8, comma 4, mediante l'inserimento del nuovo comma 4 bis;
- il Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, con propria deliberazione n. ____ del _____, ha approvato le modifiche sotto riportate;

CONSIDERATO CHE

- in conformità a quanto da ultimo approvato dal Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, si rende necessario modificare la Convenzione, così come già modificata con l'atto integrativo, al fine di consentire la gestione delle attività previste ai punti 4, 5, 7 e 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap;

PRIMO ATTO AGGIUNTIVO

Art. 1

(Oggetto dell'atto aggiuntivo)

1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno accettano e concordano di apportare alla Convenzione sottoscritta in data 20 novembre 2018, così come modificata con l'atto integrativo, le modifiche approvate con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. ____ del _____ e specificate nell'articolo 2 del presente atto, al fine di consentire la gestione delle attività previste ai punti 4, 5, 7 e 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap.

Art. 2

(Modifiche alla Convenzione)

1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano di modificare e, di conseguenza, sostituire la scheda di progetto n. 1 "Realizzazione nuova stazione dell'arma dei Carabinieri in Fonzo – Primo stralcio" con la seguente:
 - n. 1 "Ristrutturazione dell'immobile ex caserma dei Carabinieri di Lamon – Scheda 1 – Primo stralcio", avente un costo complessivo di Euro 1.559.000,00, di cui Euro 1.000.000,00 finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti.
2. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano di integrare la Convenzione con la scheda di progetto n. 5 "Interventi di manutenzione straordinaria del macello comprensoriale", avente un costo complessivo di Euro 265.262,00, finanziato interamente con le risorse del Fondo Comuni Confinanti.
3. Le schede di progetto di cui ai commi 1 e 2, allegate al presente atto aggiuntivo sotto la lettera "A", ne costituiscono parti integranti e sostanziali.
4. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano che, per effetto delle modifiche previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, sono rideterminati in Euro 4.015.262,00 il finanziamento complessivo del Fondo Comuni Confinanti e in Euro 6.214.262,00 il costo complessivo dei progetti strategici disciplinati dalla Convenzione. E' altresì rideterminato in Euro 36.137,00 l'importo complessivo riconosciuto ai fini dello svolgimento dell'attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio dei progetti, di cui all'articolo 8, commi 4 e 4 bis.
5. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano che, per effetto delle modifiche di cui ai commi 1 e 2, la scheda di raccordo, nella versione di cui all'atto integrativo, è aggiornata e allegata al presente atto aggiuntivo, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "B".
6. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano che, con riferimento ai progetti strategici riportati ai commi 1 e 2, il termine, previsto dall'articolo 4, comma 2, della Convenzione, per la stipula degli atti di avvio, decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto aggiuntivo. Si dà atto, inoltre, che quanto disposto con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 9 del 30 novembre 2017 è applicato altresì agli interventi ricompresi nella Convenzione disciplinante il terzo stralcio della proposta di Programma nel territorio della provincia di Belluno.
7. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano di sostituire il comma 5, dell'articolo 8, della Convenzione, con il seguente:

"Sulla quota a saldo verrà trattenuta in fase di liquidazione una riserva pari al 3% a garanzia del raggiungimento degli obiettivi specifici come esplicitati in una relazione riportante i benefici prodotti dalle singole schede di progetto".
8. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano di sostituire il comma 1, dell'articolo 11, della Convenzione, con il seguente:

"La Provincia di Belluno può prorogare i termini per l'affidamento e per il completamento dei progetti, su richiesta congruamente motivata dell'attuatore e per fatti oggettivamente non

imputabili allo stesso per un massimo di 12 mesi. Eventuali ulteriori proroghe, purché ricomprese entro il termine previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a), possono essere concesse per adeguati motivi dalla Provincia di Belluno mediante apposito provvedimento che dovrà essere comunicato al Fondo Comuni Confinanti”.

9. I contenuti della Convenzione sottoscritta in data 20 novembre 2018, così come modificata con l'atto integrativo, vengono confermati, salvo quanto disposto con il presente atto aggiuntivo.

Roma, il _____

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER
IL FONDO COMUNI CONFINANTI
- On. Roger De Menech -

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
- _____ -